

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**Avvocato Bianca Magarò**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento nei confronti di:

**AGOSTA GIOVANNI - n. 23/2016**  
**PRO STAGE ENTERTAINMENT SRL in persona del legale rappresentante p.t.**

\* \* \*

Mediante la trasmissione, in data 10.10.2016, da parte della Segreteria O. d G., della nota datata 5.9.2016 della Segreteria Generale Fise, si inoltrava agli organi di giustizia competenti la segnalazione del Presidente di Giuria del Campionato Italiano Amazzoni Tecnici Brevetti, svoltosi in data 20/24 Luglio 2016 presso il circolo "Le Siepi" di Cervia, Sig.ra Renata Raineri, relativa alla sanzione disciplinare applicata al concorrente AGOSTA GIOVANNI in merito ad irregolarità riscontrate al controllo del passaporto del cavallo CHEFKE BRABANT LEASE; In particolare, era stata rilevata dal veterinario della manifestazione una falsificazione della data delle vaccinazioni del cavallo, riconoscibile sia dal differente colore dell'inchiostro utilizzato, sia dal fatto che la data di scadenza del vaccino applicato era superata (scadenza 07/2015 per vaccino del 2016) e il concorrente era stato sanzionato per euro 50,00 per correzione sul passaporto.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, apriva procedimento nei confronti dei rubricati, fissando la pronuncia del provvedimento per la data del 20 ottobre 2016. In data 18 ottobre 2016 pervenivano le memorie di Agosta Giovanni e del legale rappresentante della società proprietaria del cavallo, entrambe a firma dell'Avv. Federico Brausi.

\*\*\*

Il fatto non è contestato.

La difesa dell'Agosta ammette l'accaduto e ne fornisce una ampia spiegazione, allegando la certificazione del veterinario del cavallo, esibita anche al Presidente di Giuria al momento della contestazione dei fatti, dalla quale si evince la correttezza del ciclo di vaccinazioni e il tipo di vaccino utilizzato.

Altresì si ammette che la falsificazione, o meglio "correzione", del libretto delle vaccinazioni sarebbe avvenuta ad opera del groom del cavaliere Agosta, del tutto in buona fede, al fine di rettificarne lo stato e allinearlo alla effettiva situazione del cavallo.

Chiede, quindi, di tenere in debito conto il pagamento già avvenuto della somma di euro 50,00, irrogato durante il concorso e di essere destinatario della sanzione minima del richiamo scritto.

La difesa della proprietà declina, invece, ogni responsabilità, trasferendo sul cavaliere ogni onere relativo al cavallo, ivi comprese le scelte veterinarie, e chiede di essere prosciolto.

Tenuto conto che il passaporto del cavallo non può essere modificato o compilato da cavaliere o proprietario, nel caso in esame può ritenersi non essere stata commessa una "falsificazione" in senso stretto, in quanto la certificazione veterinaria esibita anche al Presidente Di Giuria e allegata alle memorie presentate dinanzi a questo giudice, attestava la corretta vaccinazione del cavallo, purtuttavia la correzione apposta da terze persone sul passaporto del cavallo non è ammissibile. E' censurabile, inoltre, che la proprietà affermi la propria totale estraneità ai fatti che ineriscono la vita del cavallo. Nel comminare la sanzione questo GSN tiene conto di quanto già irrogato in gara e della mancanza di esiti pregiudizievoli per il cavallo in questione.

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga:

1. al tesserato GIOVANNI AGOSTA la sanzione del richiamo scritto, di cui all'art 6 lettera a) Regolamento di Giustizia vigente;
2. alla PRO STAGE ENTERTAINMENT SRL in persona del legale rappresentante p.t.la sanzione della ammenda, di cui all'art 6 lettera C) Regolamento di Giustizia vigente, di euro 100,00.

**MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento,

Roma, li 20 ottobre 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò